



LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA CON GARA TELEMATICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO A MARE CON DURATA BIENNALE 2019 – 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ESPRESSO PER UN ULTERIORE BIENNIO. CIG: 7757897321

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

In esecuzione a quanto previsto nella delibera del CDA del 23 ottobre 2018, alle ore 12:00 del giorno 04/03/2019, presso la sede della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, Via Latisana, 42, in Lignano Sabbiadoro (UD), avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta telematica per l'appalto relativo all'affidamento del servizio di sorveglianza e salvataggio a mare con durata biennale 2019 – 2020, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

ARTICOLO 1) - STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., Via Latisana, n. 42/44 - LIGNANO SABBIADORO (UD) - CAP _
Tel. 0431/724033, Fax 0431/721887, e-mail: acquisti@lignanosabbiadoro.it – P.E.C.
acquisti.lisagest@pec.it; indirizzo internet <http://www.lignanosabbiadoro.it>

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: è la dott.ssa Angela Giannoccaro.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura aperta telematica ex artt. 40, 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del



servizio di Sorveglianza bagnanti, salvataggio a mare e tenuta presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati.

L'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non è suddiviso in lotti in quanto il servizio è da considerarsi unico nell'espletamento.

ARTICOLO 3) - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo biennale posto a base di gara è pari ad € 1.080.000,00 (diconsi Euro Unmilioneottantamila/00) oltre IVA, nonché oltre € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) quali oneri della sicurezza da interferenza scaturenti dal DUVRI e non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è pari ad € 2.163.000,00 (diconsi Euro duemilionicentosessantatremila/00).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a circa € 366.624,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi: monte ore lavorate nel corso di una stagione balneare del precedente affidamento, oltre all'incremento di un'unità lavorativa per i mesi di luglio e agosto richiesta dal capitolato di appalto all'art. 12.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Il pagamento verrà effettuato come previsto nel Capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 4) - COMUNICAZIONI

L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

Per l'espletamento della presente procedura e della successiva fase di ribasso, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link:

<https://lisagest.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://lisagest.acquistitelematici.it>. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio del 04/03/2019, alle ore 11:00, la documentazione richiesta, debitamente



firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per *e-procurement* della Società Lignano Sabbiadoro.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide". I rapporti giuridici fra la Lignano Sabbiadoro e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati dalle condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara; dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito della Lignano Sabbiadoro all'indirizzo mail: <https://lisagest.acquistitelematici.it/>; dal D. Lgs. N. 50/2016, nonché dal D. Lgs. N. 82/2005.

ARTICOLO 4.1) - LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://lisagest.acquistitelematici.it>, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

ARTICOLO 4.2) - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI SpA

Via Latisana, 44 – Lignano Sabbiadoro (UD) - Tel. +39.0341.724033 – Fax +39.0431.721887 info@lignanosabbiadoro.it – www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 – P Iva e C.F.: 02328640301 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della funzione "Richiedi supporto" presente sulla piattaforma.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in calce alla pagina della lettera di invito e nell'area dedicata alle FAQ.

Il termine per la presentazione delle FAQ è fissato a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle forme sopra descritte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ARTICOLO 5) - FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- Comporta sanzioni penali;
- Costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.



ARTICOLO 6) - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta telematica - indetta con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2018 - ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

ARTICOLO 7) - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il luogo di esecuzione dei servizi è l'arenile del Comune di Lignano Sabbiadoro, compreso tra il pontile del faro posto all'altezza della Caserma della Guardia di Finanza e i primi 60 metri all'interno della concessione demaniale EFA/ GETUR, per una lunghezza di fronte mare ininterrotto di circa mt. 3.000.

ARTICOLO 8) - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza bagnanti (sorveglianza e salvataggio a mare) sul tratto di mare, antistante l'arenile di Lignano Sabbiadoro, compreso tra il pontile del faro posto all'altezza della Caserma della Guardia di Finanza e i primi 60 metri all'interno della concessione demaniale EFA/ GETUR, per una lunghezza di fronte mare ininterrotto di circa mt. 3.000, prevedendo n. 19 torrette di salvataggio.

Le tipologie di attività che fanno parte del presente affidamento sono dettagliate nel capitolato speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara, cui si rimanda.

Ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato direttamente all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

ARTICOLO 9) - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata pari a due stagioni balneari (2019-2020) con possibilità di rinnovo per il biennio successivo. L'articolazione oraria per l'anno 2019 si presume essere compresa, nel periodo che va dal 01 maggio 2019 al 30 Settembre 2019, secondo le modalità del servizio di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di rinnovare il servizio per un periodo di ulteriori 2 (due) anni.

ARTICOLO 10) - CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10.1) - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs. del 2001 n. 165.

ARTICOLO 10.2) - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ed ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, codesta stazione appaltante utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti sull'aggiudicatario. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it (Servizi on line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale di cui al punto A) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al punto A) dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

ARTICOLO 10.3) - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

B) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle



oggetto della presente procedura di gara.

Si precisa che tutto il personale messo a disposizione dall'operatore economico per l'espletamento del servizio, oltre a possedere conoscenze di base della lingua inglese, deve essere in possesso del brevetto rilasciato dalla F.I.N. o da società di salvamento abilitata e riconosciuta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in corso di validità, come da art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale di cui al punto B) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al punto B) dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

ARTICOLO 10.4) - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

C) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, antecedenti la data di presentazione dell'offerta, per un importo non inferiore a € 540.000,00, IVA esclusa.

Il settore di attività è quello della sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo annuo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Inoltre, è stato calcolato in relazione al periodo di

riferimento dell'appalto. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto ed alla durata del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato specifico di cui alla lettera B).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto C) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: la mandataria in misura minima del 40% e la/le mandante/i in misura minima del 10%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

ARTICOLO 10.5) - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE

D) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il criterio di selezione della capacità professionale per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto, attraverso l'indicazione dell'organico medio annuo che l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto, comunque in misura superiore rispetto al numero minimo richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo alla capacità tecnico - professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI



I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ARTICOLO 10.6) - PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ARTICOLO 10.7) - PRESCRIZIONI INERENTI IL SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- L'omessa dichiarazione della terna;
- L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.



I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ARTICOLO 11) - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 21.630,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA DI CIVIDALE Filiale di Lignano Sabbiadoro Iban: IT 95 X 05484 63910 CC0430390802;

c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in un documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ovvero, copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata



dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



ARTICOLO 12) - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ARTICOLO 13) - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 04/03/2019, pena la non ammissione alla procedura.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente entro le ore 10:59 del giorno 04/03/2019.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la data di scadenza ricezione offerte, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.



Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

ARTICOLO 14) - PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre:

Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;

Una busta telematica contenente l'offerta tecnica;

Una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente, dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Compilare i seguenti form on line:

Anagrafica

Legale rappresentante

Forma di partecipazione

Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".

Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;

Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.



Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è possibile aprire un ticket di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://lisagest.acquistitelematici.it/helpdesk>.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l'indirizzo di posta certificata.

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine generale.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

ARTICOLO 14.1) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 14.2) - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "**BUSTA A – Documenti Amministrativi**" il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Partecipazione" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://lisagest.acquistitelematici.it/>.

Nell'apposito step "Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa:

1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, in bollo, utilizzando preferibilmente l'Allegato A), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Copia conforme all'originale della procura (nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO in ogni sua parte. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE utilizzando preferibilmente l'Allegato B), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

I. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

II. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

III. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

IV. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

V. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stazione appaltante, reperibile nel sito istituzionale, www.lignanosabbiadoro.it sezione "Amministrazione Trasparente" link: http://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=1&ID_sottosezione=2



&pa=20 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto modello, pena la risoluzione del contratto;

VI. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

VII. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

VIII. indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

IX. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

X. si impegna ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;

XI. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., nonché del Regolamento UE n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo e regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

XI. indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da I a XII, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente

compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici (inserendole impropriamente quali mandanti).

5. GARANZIA PROVVISORIA, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice deve essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

6. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno.

7. PAGAMENTO ANAC, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, pari a Euro 140,00. CIG: 775789732.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.

8. (Se del caso) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

9. (Se del caso) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

10. (Se del caso) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:

a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

11. (Se del caso) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13. **L'IMPOSTA DI BOLLO** potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Tale imposta ammonta ad € 16,00 per la domanda di partecipazione ed € 16,00 per l'offerta economica, per un ammontare totale di € 32,00. A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo può essere assolta anche con apposito versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che l'imposta pagata è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il CIG. Sarà inoltre possibile dimostrare l'assolvimento del pagamento dell'imposta attraverso la produzione di due marche da bollo-idoneamente annullate attraverso l'apposizione del CIG della gara sulle stesse- utilizzando il Modello messo a disposizione della S.A. e seguendo le indicazioni in esso contenute.

Al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente l'apposito modello (A.1) messo a disposizione dell'Amministrazione completato in ogni parte e recante, in allegato, a seconda del caso, il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento di € 32,00 (l'equivalente di n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna) e recante l'indicazione dell'oggetto o almeno del CIG della gara, ovvero le due marche da bollo (n.2) idoneamente annullate con l'apposizione sulle stesse del CIG della gara.

Si ricorda, al riguardo, che sono previste due marche da bollo in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta sia per la domanda di partecipazione che per l'offerta economica.

Detto modello, compilati in ogni sua parte e corredato di quanto precisato, dovrà essere inserito nella busta "A Documentazione amministrativa".

ARTICOLO 14.3) - CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Nell'apposito step "**offerta tecnica**" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta tecnica.

Per completare l'inserimento dell'offerta tecnica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta tecnica" i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

1. Una relazione esplicativa del progetto di cui al criterio A) del prospetto indicato successivamente, contenente le proposte di servizi integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al CSA, funzionali alla gestione del servizio.

2. Documentazione tecnica riportante i dati ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui ai punti 2), 3.1), 3.2) e 4) del prospetto indicato successivamente. In particolar modo, dovranno essere indicate le stagioni balneari in cui si è effettuato il medesimo servizio oggetto di gara; le dotazioni di sicurezza aggiuntive; gli ulteriori defibrillatori messi a disposizione; le caratteristiche delle certificazioni di qualità di cui si è in possesso.

Entrambi i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in un massimo di n. 20 (venti) facciate, oltre le quali la Commissione non esaminerà il contenuto stesso. Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficace, chiaro, sintetico e di utilizzare un carattere leggibile. In relazione a ciò si suggerisce di utilizzare carattere times new roman, corpo 11, interlinea 1,5.

Saranno ammessi allegati da considerarsi aggiuntivi al numero massimo di pagine solo qualora rappresentativi di informazioni accessorie rispetto agli elementi oggetto di specifica valutazione del progetto gestionale, elementi questi ultimi che dovranno, pertanto, trovare la propria collocazione descrittiva all'interno del progetto medesimo.

Nel caso di Raggruppamenti di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti facenti parte del Raggruppamento o Consorzio.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

Si precisa che, al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53, comma 5, lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.



Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta offerta tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite, la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, le facciate massime indicate.

ARTICOLO 14.4) - CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito step "**Offerta economica**" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica (utilizzando preferibilmente il modello C) nelle modalità previste e nelle forme descritte anche in riferimento all'imposta di bollo.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

1) OFFERTA ECONOMICA, redatta in base al modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante e in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, contenente l'indicazione – in cifre ed in lettere – del ribasso percentuale da applicarsi all'importo posto a base di gara.

2) L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente connessi all'attività di impresa (o specifici) e i propri costi della manodopera.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte parziali.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

· Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema e firmata digitalmente.

N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 15 MB. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

N.B.: si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

ARTICOLO 15) - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30
TOTALE	MAX PUNTI 100

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.

Si procederà con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i * V_{(a)i}]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei sub-criteri;

W_i = peso attribuito al sub-criterio (i);

$V(a)_i$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l'elemento tecnico-organizzativo, i coefficienti $V(a)_i$ di prestazione dell'offerta, il relativo peso W_i e la caratteristica che deve essere offerta dal Concorrente (valore soglia) per l'attribuzione del relativo punteggio.

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riportati all'unità tutti gli altri coefficienti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Giudizio	Criterio motivazionale	Coefficiente
ECCELLENTE	Contenuto dell'offerta pienamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione	1,00
OTTIMO	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento	Da 0,81 a 0,99
DISTINTO	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti	Da 0,61 a 0,80
BUONO	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	Da 0,41 a 0,60

SUFFICIENTE	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato	Da 0,21 a 0,40
SCARSO	Contenuto dell'offerta mediocre e non sufficientemente sviluppato	Da 0,01 a 0,20
INSUFFICIENTE	Contenuto dell'offerta carente, generica ed inadeguato	0,00

L'amministrazione non farà ricorso all'istituto della riparametrazione.

ARTICOLO 15.1) - OFFERTA TECNICA – MAX PUNTI 70

Il punteggio massimo di 70 punti per il progetto verrà assegnato in base ai seguenti parametri:

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "T" vengono indicati i "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e definiti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N .	CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI	T	D
1	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	1.1	Il progetto verrà valutato sulla base del contenuto delle proposte di servizi integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al capitolato, funzionali alla gestione del servizio		Max 30

2	ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA NEL SETTORE	2.1	Verranno prese in considerazione le stagioni balneari in cui si è effettuato il medesimo servizio oggetto di gara: 3 punti per ogni stagione	Max 15	
3	ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA MESSE A DISPOSIZIONE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DAL CAPITOLATO	3.1	Verranno prese in considerazione le dotazioni di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa in materia e richieste nell'art. 12 del CSA: 1 punto per ogni dotazione aggiuntiva	Max 10	
		3.2	Verranno presi in considerazione gli ulteriori defibrillatori messi a disposizione rispetto alle sei unità previste dal capitolato: 2 punti per ogni defibrillatore per un massimo di punti 10	Max 10	
4	POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ	4.1	Al fine dell'attribuzione del punteggio sarà valutato il numero e le caratteristiche delle certificazioni di qualità di cui è in possesso il concorrente, funzionali con il servizio di salvataggio oggetto del presente appalto: Certificazione sicurezza lavoratori (certificazione OHSAS 18001 o omologa sulla sicurezza lavoratori): 2,5 punti; - certificazione ambientale (certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o omologa sulla certificazione ambientale); 1,5 punti; - certificazione processi aziendali (certificazione ISO 9001) o omologa sulla qualità dei processi aziendali: 1,00 punto.	Max 5	
	TOTALE			40	30

Ai sensi dell'art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti. Il concorrente che consegue un punteggio tecnico inferiore a tale soglia sarà escluso dalla gara.

ARTICOLO 15.2) - OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 30

L'elemento offerta economica sarà determinato attraverso la seguente formula:



$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

La aggiudicazione avverrà sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche.

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

ARTICOLO 16) - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 04/03/2019 ore 12,00 presso la sede di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. c/o Ufficio protocollo, Via Latisana, n. 42 - LIGNANO SABBIADORO (UD) e sulla Piattaforma *e-procurement* messa a disposizione dall'ente e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

- Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'apertura delle buste virtuali "Documentazione amministrativa" inviate dai concorrenti sarà effettuata dal Presidente del Seggio di gara/RUP che provvede:

- 1.** A verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale, rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera di invito;
- 2.** Ad ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta.
- 3.** A verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione.
- 4.** Attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del

Codice.

5. Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 16.1) - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

6. Successivamente, sempre in seduta telematica, la Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà all'apertura **della busta virtuale "Offerta tecnica"**, per verificare la presenza dei documenti richiesti.

7. Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica", alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica telematica, la commissione inserirà nell'apposita sezione visibile dagli utenti, i punteggi.

8. Successivamente in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la Commissione procederà all'apertura della **busta virtuale "Offerta economica"**.

9. La Commissione giudicatrice verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

10. Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella *lex specialis* di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio



nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario. Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ARTICOLO 16.2) - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel CSA che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

ARTICOLO 17) - ALTRE INFORMAZIONI

- Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del d. lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

- L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.
- L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a presentare all'atto della stipulazione del contratto:
 - a) polizza assicurativa da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro per persone, animali o cose;
 - b) polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per danni, infortuni e altri fatti che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia.
- Ai sensi del CSA, ogni questione che insorgesse tra la Società e l'operatore economico in ordine all'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto di appalto oppure all'esatta interpretazione delle norme contrattuali, sarà deferita al Tribunale Ordinario. Il foro competente è quello di Udine.
- I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo le modalità di legge.
- In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
- Tutte le spese relative alla stipula del contratto, alla sua registrazione, ecc. saranno a carico dell'aggiudicatario.
- Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Giannoccaro.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Lignano, lì 23/01/2019

Lignano Sabbiadoro Gestione SpA

Presidente

Loris Salatin